

C N A
P P C



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI



presso il Ministero della Giustizia

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

info.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

Pareri in materia di Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture

Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi

Presidente: Salvatore La Mendola
Consulenza Tecnica: Accursio Pippo Oliveri
Consulenza Legale: Marco Antonucci
Segreteria: Raffaele Greco

concorsi.cnappc@archiworld.it
consulenzalavoripubblici.cnappc@archiworld.it

N.B. - per **Codice** si intende il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)
- per **Regolamento** si intende il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006)

QUESITI	PAROLA CHIAVE: ARGOMENTI	PARERI
---------	-----------------------------	--------

30/01/2012 Ordine Udine	Sicurezza	03/04/2012 – CNAPPC
<p>Il Comitato Interprofessionale Sicurezza Cantieri di Udine pone il seguente quesito: "Il CISC ha approvato il testo del quesito allegato. Purtroppo, a una domanda così semplice ma fondamentale per le attività sia dei coordinatori che dei committenti, ad oggi non è stata data una risposta univoca, il che si traduce in sanzioni a committenti e coordinatori, nonché dubbi e difficoltà nei rapporti tra coordinatori e imprese. Abbiamo interpellato, ovviamente, prima di percorrere questa strada, non solo le ASL e le DPL, ma anche il Gruppo regionale edilizia, e nessuno di loro si è assunto l'onere di fornire una risposta univoca. Per non parlare delle diverse tesi dei vari interpreti della legge che si trovano su internet o nelle pubblicazioni tecniche".</p>	<p>Interpello CNAPPC a Ministero Lavoro</p> <p>DLGS 81/2008, art. 89, c. 1, lett. i-bis – "Impresa esecutrice"</p>	<p>Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale per l'Attività Ispettiva Oggetto: Decreto Legislativo 81/08, art. 89, comma 1, lettera i-bis. Richiesta di chiarimenti definizione "impresa esecutrice".</p> <p>Questo Consiglio Nazionale, ai sensi del Decreto Legge del 3 ottobre 2006 n. 262, art. 21, comma 4 che modifica le modalità di esercizio del diritto di interpello, così come previsto dall'art. 9 del Decreto Legislativo del 23 aprile 2004, n.124, in qualità di soggetto rientrante nelle categorie indicate dal disposto normativo, chiede a codesta Direzione di voler fornire chiarimenti in merito a quanto segue.</p> <p>Il D.Lgs. 81/08, all'art. 89, comma 1, lettera i-bis identifica quale "impresa esecutrice: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali".</p> <p>Poiché dal numero delle imprese esecutrici in cantiere discendono obblighi differenziati a carico del committente/responsabile dei lavori, è fondamentale avere chiarezza sulla definizione di impresa esecutrice. Dalle interpretazioni fornite da tecnici esperti a livello nazionale, non risulta una posizione univoca in merito all'assimilabilità ad impresa esecutrice di molte entità che operano in un cantiere temporaneo e mobile.</p> <p>Al riguardo, sussistono alcune interpretazioni (circolare n. 4 del 28.2.2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale), è presente nell'ordinamento giuridico una definizione di imprenditore (art. 2082 Codice civile) e di piccola e media impresa (DM 18 aprile 2005) ma non viene espressamente formulata una elencazione di quali debbano essere considerate imprese esecutrici.</p> <p>Si chiede se sia da considerare o da non considerare impresa esecutrice ogni impresa che fa riferimento ad una organizzazione di tipo imprenditoriale, qualunque sia la sua natura e la sua attività, che viene a trovarsi comunque ad operare nel cantiere a qualunque titolo contrattuale, e se di conseguenza debbano essere ritenute tali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la ditta affidataria, che non è presente in cantiere con proprio personale, ma che effettua esclusivamente e saltuariamente controlli ed ispezioni in cantiere, avendo delegato la gestione del cantiere ad altra impresa; • le ditte che effettuano il nolo a freddo di attrezzature o mezzi; • le ditte che effettuano il nolo a caldo di attrezzature o mezzi; • le ditte che effettuano installazioni di impianti in cantiere (quali impianto elettrico e di messa a terra del cantiere, non definitivi della struttura); • le ditte che installano, manutentano e smontano ponteggi, passerelle, ed altri apprestamenti del cantiere;

		<ul style="list-style-type: none">• le ditte che installano, mantengono e smontano gru, ponti autosollevanti, ed altre attrezzature del cantiere;• le ditte che realizzano, mantengono ed eventualmente rimuovono le infrastrutture del cantiere;• le ditte che asportano materiali dal cantiere. <p>In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.</p>
--	--	--

N.B. - per **Codice** si intende il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)
- per **Regolamento** si intende il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006)